

IPOTESI DI ACCORDO
procedura di mobilità ex art. 24, L. 223/91 e
Contratto di Solidarietà

Il giorno 18/10/11, presso la sede dell'Hotel Europa di Bologna, si sono incontrati:

- M. BUSINESS s.r.l (di seguito anche "**MUNO**" o la "**Società**"), rappresentata dai Sig.ri Angelo Trubia, Roberto Mariani e Alessandro Amileni, assistita dagli Avv.ti Gianluigi Baroni e Francesca Tironi;
- le parti sindacali presenti per le varie sigle interessate (di seguito congiuntamente anche le "**OO.SS.**"): (i) FILCAMS-CGIL: Sabina Bigazzi (Nazionale) e relative rappresentanze territoriali ed RSA/RSU di punto vendita; (ii) FISASCAT-CISL: Vincenzo Dell'Orefice (Nazionale) e relative rappresentanze territoriali ed RSA/RSU di punto vendita; (iii) UILTUCS-UIL: Per Antonio Vargiu (Nazionale) il sig. Giuseppe Zimmari, munito di delega in tal senso, e relative rappresentanze territoriali ed RSA/RSU di punto vendita.

(MUNO e le OO.SS. di seguito congiuntamente anche le "**Parti**");

per l'esame e la definizione della vertenza riguardante la procedura di riduzione e messa in mobilità del personale avviata dalla Società ex art. 24, L. 223/91.

PREMESSO CHE:

- in data 12/9/11, la Società ha comunicato alle OO.SS. nazionali e territorialmente competenti l'avvio di una procedura di riduzione e messa in mobilità di parte del personale dipendente operante nei n. 38 punti di vendita (di seguito anche "**PdV**") delle Regioni LOMBARDIA, LIGURIA, FRIULI VENEZIA GIULIA, VENETO, TOSCANA e PUGLIA (di seguito le "**Regioni Interessate**"), per un numero complessivo di n. 401 unità, nelle aree aziendali/profili di cui all'Allegato 1) della lettera del 12/9/11 (**Allegato 3** del presente accordo);
- le ragioni alla base della mobilità e degli esuberi sono state indicate dalla Società: (i) nei processi di ristrutturazione che da 2 anni stanno interessando l'azienda ed il Gruppo; (ii) nel costante e significativo calo delle vendite, dovuto a fattori sia esterni (crisi congiunturale di mercato senza previsioni di ripresa a breve-medio termine e forte accrescimento della competitività) che interni (rigidità dei processi operativi soprattutto di vendita, inefficienze organizzative, elevati costi di gestione); (iii) nella necessaria e strutturale riorganizzazione dei PdV, in termini efficientamento ed adeguamento della struttura organizzativa ed occupazionale alle nuove ed effettive necessità operative dell'azienda;
- in particolare, gli interventi di riorganizzazione strutturale del PdV hanno l'obiettivo: (i) di razionalizzare ed ottimizzare le attività ed i processi della rete, anche attraverso la ridefinizione dell'organizzazione del lavoro; (ii) di conseguire parametri di efficienza del fattore lavoro (e dell'incidenza del costo del lavoro sul fatturato in particolare); (iii) di meglio rispondere alle effettive esigenze del mercato e della clientela, in termini di flessibilità ed adattamento alla domanda (fasce orarie e periodi dell'anno di maggior affluenza), nonché di efficienza e qualità del servizio;
- le OO.SS. e la Società hanno quindi dato corso all'esame congiunto della situazione aziendale, incontrandosi in data 17/9/11, 24/9/11, 8/10/11 e 18/10/11;
- nel corso di tali incontri sono state illustrate e discusse con le OO.SS. le ragioni alla base dell'avviata procedura di mobilità con riferimento: (i) al perdurante andamento negativo delle vendite (**Allegato 1** del presente accordo); (ii) alla necessaria e strutturale riorganizzazione dei PdV;
- nell'ambito di tali incontri, su richiesta delle OO.SS., è stata discussa anche la possibilità di ridurre il ricorso alla mobilità di cui alla L. 223/91 attraverso l'attivazione di forme di riduzione e/o diversa organizzazione (ripartizione e/o articolazione) dell'orario di lavoro del personale addetto ai PdV nei comparti/profili interessati dagli esuberi e dagli interventi di riorganizzazione;
- in tale ambito, la Società e le OO.SS. hanno convenuto sulla possibilità di attivare un Contratto di Solidarietà di tipo "difensivo" di cui alle vigenti disposizioni regolamentari e di legge (di seguito anche "**CDS**"), il cui utilizzo consentirebbe allo stato: (i) di contenere e ridurre la mera collocazione in mobilità del personale dichiarato in esubero; (ii) di garantire alla Società l'adeguamento della struttura

occupazionale ai volumi ed alle necessità operative della rete commerciale e di vendita; (iii) di pianificare interventi per ridefinire l'organizzazione del lavoro e degli orari di lavoro dei PdV;

- a tal riguardo, le Parti si danno atto che, sia l'attuazione del CDS, sia gli interventi di riorganizzazione del lavoro e degli orari di lavoro dei PdV, saranno oggetto di confronto tra le Parti stesse, sulla base di quanto previsto dal presente accordo o dalle successive intese;
- le Parti si danno, altresì, atto che l'attuazione del CDS sarà improntata a criteri di equità nel rispetto delle regole e dei limiti di cui alla presente intesa o di quelle successive che, a tal riguardo, saranno sottoscritte dalle Parti, privilegiando soluzioni di fungibilità e rotazione professionale;
- MUNO applica i CCNL di settore sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- la Società applica, per i rapporti di lavoro full-time, l'orario di lavoro ordinario per 38 ore settimanali.

Sulla base di quanto sopra, la Società e le OO.SS. dichiarano e concordano quanto segue.

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente intesa.
2. Le Parti dichiarano definita la procedura di riduzione e messa in mobilità avviata in data 12/9/11 con apposita comunicazione alle OO.SS. ed agli Enti competenti interessati.

3. Messa in mobilità del personale in esubero.

- 3.1. La Società e OO.SS. concordano che, per il periodo di prevista applicazione della misura alternativa del CDS, l'azienda procederà alla messa in mobilità del solo personale dei PdV dichiarato in esubero che: (i) abbia già maturato il diritto ad un trattamento pensionistico al momento della comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro oppure abbia la possibilità di maturare tale diritto nell'arco del periodo massimo di fruizione dell'indennità di mobilità (ex art. 7, commi 1 e 2, L. 223/91); e/o (ii) manifesti all'azienda la propria volontà di non opporsi alla messa in mobilità.
- 3.2. La Società potrà, inoltre, sempre sulla base del criterio della non opposizione, considerare anche profili di lavoratori del PdV non rientranti tra quelli dichiarati strutturalmente in esubero, per i quali, tuttavia, siano attivabili interventi di sostituzione interna, anche mediante momenti di affiancamento, formazione o fungibilità, da definirsi caso per caso.
- 3.3. Le Parti si danno atto che il numero dei lavoratori collocati in mobilità sarà considerato ai fini della minor riduzione oraria da attuare nel PdV interessato.
- 3.4. L'uscita del personale collocato in mobilità, in presenza di particolari necessità tecnico-organizzative e produttive del PdV, legate anche agli effetti dell'applicazione della solidarietà (fungibilità, sostituzioni, turnazioni, ecc.), potrà essere gestita dall'azienda anche su base programmata nel tempo, con comunicazione agli interessati dei relativi tempi.
- 3.5. Al in mobilità, la Società riconoscerà, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto per legge e contrattualmente dovute (TFR, indennità sostitutiva del preavviso, ratei ferie, quote 13ma/14ma), un sostegno economico alla fuoriuscita il cui importo e condizioni di erogazione sono stabilite con separato accordo.
- 3.6. Le Parti si danno atto che potranno essere collocati in mobilità con il criterio della non opposizione : (i) sia i lavoratori che sin dall'inizio non sono interessati all'applicazione del CDS; (ii) sia quelli che saranno successivamente esclusi dal CDS con pieno reinserimento nelle normali attività/processi aziendali.

4. Contratto di Solidarietà "difensivo" per la salvaguardia dell'occupazione.

- 4.1. La Società e OO.SS. convengono di far ricorso, per la gestione dei restanti esuberanti strutturali dichiarati dall'azienda, in alternativa all'ulteriore messa in mobilità del personale interessato, all'attivazione di un Contratto di Solidarietà di tipo "difensivo" di cui alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia (L. n. 863/84 e D.M. n. 46448/09).

4.2. Le Parti si danno atto che il ricorso al CSDS, quale strumento alternativo alla mobilità, è diretto: (i) a ridurre l'impatto occupazionale/sociale derivante dai dichiarati esuberi strutturali, con soluzioni a tutela dei lavoratori; (ii) a consentire all'azienda di meglio rispondere alle esigenze del mercato e della clientela, in termini di flessibilità ed adattamento alla domanda (fasce orarie e periodi di maggior affluenza) nonché di efficienza/qualità del servizio, per cercare di attenuare i riflessi negativi della congiuntura economica e di attuare al meglio i necessari interventi di riorganizzazione.

4.3. Il CSDS avrà una durata di 24 mesi per le regioni LOMBARDIA, LIGURIA, FRIULI VENEZIA GIULIA, VENETO e TOSCANA e di 36 mesi per la regione PUGLIA, con decorrenza di massima dal 1/11/11 e sino al 31/10/13, anche in maniera scaglionata nel tempo per ogni singolo PdV, in ragione delle sue specifiche esigenze tecnico-organizzative e produttive. Le Parti si danno atto che, in prossimità della scadenza, ove necessario, potrà essere valutata una proroga della durata del CSDS nel rispetto dei termini e dei limiti di legge in materia.

4.4. L'applicazione del CSDS potrà interessare tutto il personale dei PdV delle Regioni Interessate che opera nei comparti e/o profili professionali interessati dagli esuberi per le difficoltà operative dell'azienda (contrazione vendite) e per i necessari interventi di riorganizzazione del PdV: (i) vendita; (ii) cassa e uffici; (iii) magazzino.

4.5. Le Parti si danno atto che, in linea generale, allo stato, è escluso dall'applicazione del CSDS il personale addetto ai comparti "Mobile" ed "Oro".

La Società, in ogni caso, ferma restando la salvaguardia degli obiettivi aziendali e delle esigenze tecnico-organizzative e produttive di tali settori, considererà anche profili di lavoratori operanti nei comparti "Mobile" ed "Oro": (i) per i quali siano attivabili interventi di sostituzione - anche mediante affiancamento, formazione o fungibilità, da definirsi caso per caso - con altri lavoratori operanti in altri comparti; oppure (ii) nel caso in cui tali comparti manifestino le problematiche organizzative, operative e/o commerciali degli altri settori interessati dal CSDS.

4.6. Saranno interessati al CSDS sia i lavoratori con rapporto full-time sia quelli con orario di lavoro part-time, considerato il carattere strutturale di tale ultima tipologia di rapporto per l'attività commerciale della Società e dei PdV, nei limiti ed in applicazione del presente accordo.

4.7. Le Parti concordano per l'applicazione di un CSDS che preveda una riduzione media complessiva dell'orario di lavoro, per ciascun PdV, nella misura massima del 30% su base mensile, in ragione delle specifiche necessità tecnico-organizzative e produttive dei PdV (per particolari periodi di riferimento e/o situazioni territoriali e/o di mercato). Resta inteso che tale percentuale massima potrà essere realizzata anche per sommatoria, su base multi periodale, di singoli periodi (giornalieri, settimanali o plurisettimanali) di riduzione oraria per solidarietà.

4.8. Resta inteso che, nei casi in cui si renda necessario soddisfare particolari e temporanee esigenze di maggior lavoro (con riferimento, in particolare, alle punte stagionali dell'attività commerciale dei periodi Giugno-Agosto e Ottobre-Dicembre), l'azienda potrà disporre una minor riduzione di orario rispetto a quella determinata nel presente accordo, dandone tempestiva comunicazione alle OO.SS. firmatarie della presente intesa, ai singoli lavoratori ed agli Enti competenti.

In tali casi, la Direzione aziendale incontrerà preventivamente le RSA/RSU e/o le OO.SS. firmatarie della presente intesa per illustrare le suddette esigenze, la diversa misura ed applicazione della riduzione oraria, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al presente accordo

Le Parti si danno atto che, entro il 31/3/12, si incontreranno per valutare l'incidenza sulla percentuale massima di utilizzo del CSDS delle uscite di personale dovute alla mobilità.

4.9. Il piano di utilizzo del CSDS e delle riduzioni di orario per ciascun PdV è riassunto nell'**Allegato 2** al presente accordo (unitamente al numero di ore mensili da ridurre per PdV).

4.10. Le Parti si danno atto che, nell'ambito di ciascun PdV, anche al fine di contenere e meglio distribuire il ricorso alla solidarietà, la riduzione oraria sarà attuata, a livello di comparto e/o individuale, mediante l'attivazione di forme di riduzione e/o diversa organizzazione (ripartizione, articolazione, distribuzione) degli orari di lavoro e delle turnazioni del personale addetto (di seguito anche "flessibilità oraria"), in

ragione delle specifiche esigenze tecnico-produttive e di riorganizzazione dei PdV e sulla base di quanto previsto dalla presente intesa.

- 4.11. Le Parti concordano che la riduzione e/o diversa organizzazione di orario dovrà essere modulata da ciascun PdV nell'ambito dei seguenti generali "modelli orari" di riferimento: (i) full-time 38 ore; (ii) part-time 28 ore; (iii) part-time 24 ore; (iv) part-time 20 ore.

L'articolazione della riduzione e/o diversa organizzazione degli orari di lavoro potrà essere di tipo "orizzontale", "verticale" e "misto", con distribuzione su base settimanale o mensile.

Le Parti si danno atto che, a livello di ciascun PdV con le rispettive RSA/RSU e/o OO.SS. firmatarie della presente intesa, potranno essere concordati diversi "modelli orari" e/o modalità di attuazione, ferma restando la loro compatibilità con le esigenze tecnico-organizzative e produttive del singolo PdV.

In tale ambito, le Parti si danno atto che, considerata l'attuale applicazione in azienda di diversi regimi di orario part-time, in caso di (i) comprovate esigenze tecnico-organizzative e produttive del PdV, oppure (ii) di eventuale richiesta/disponibilità del personale interessato, potranno essere concordati anche regimi orari part-time individuali di diversa durata.

- 4.12. L'individuazione dei singoli lavoratori soggetti alla riduzione oraria nonché la determinazione della relativa misura, saranno effettuate sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e produttive di ciascun PdV:

- (i) considerando i moduli orari nonché le turnazioni esistenti del personale addetto;
- (ii) salvaguardando l'adibizione dei lavoratori al comparto/profilo di appartenenza (anche solo in via prevalente);
- (iii) considerando l'eventuale disponibilità di lavoratori interessati ad una riduzione e/o diversa organizzazione del loro attuale orario di lavoro in linea con le esigenze operative del PdV;
- (iv) richiedendo, ove necessario, la fungibilità di comparto/profilo professionale rispetto a quello di appartenenza, anche mediante interventi di sostituzione (interna al PdV e/o con altri PdV), con affiancamento e/o formazione, nonché di diversa attribuzione di mansioni;
- (v) assicurando sempre un adeguato presidio quali-quantitativo del comparto/profilo di riferimento.

Le Parti si danno atto che, nell'applicazione di tali criteri, l'azienda considererà le comprovate e documentate situazioni familiari dei lavoratori caratterizzate da condizioni di monoreddito e/o carichi di famiglia.

- 4.13. Nell'ambito di quanto sopra, a livello individuale, la misura della riduzione oraria media pro-capite, su base annuale, non potrà essere superiore al 30% dell'attuale orario di lavoro.

Resta inteso che, in ragione delle caratteristiche dell'attività commerciale dei PdV, per la miglior gestione organizzativa del personale in rapporto sia all'andamento dei volumi di attività e della domanda, sia all'efficienza/qualità del servizio, la riduzione oraria potrà essere differenziata a livello di comparto e/o a livello individuale, con la possibile applicazione quindi di diverse percentuali medie orarie pro-capite, fermi restando i limiti massimi di cui al presente accordo.

Per la gestione di particolari situazioni connesse a specifiche esigenze tecnico-organizzative o produttive del PdV, potranno essere attuate riduzioni individuali pro-capite in misura tra il 30% ed il 50% dell'attuale orario di lavoro: (i) per non più del 40% degli addetti del PdV dei comparti/profili professionali interessati dal CDSD nei primi 6 mesi di sua applicazione; (ii) per non più del 30% dal secondo semestre.

Le Parti si danno atto che, a livello di ciascun PdV con le rispettive RSA/RSU e/o OO.SS. firmatarie della presente intesa, potranno essere concordate diverse misure di riduzione oraria media pro-capite, ferma restando la loro compatibilità con le esigenze tecnico-organizzative e produttive del singolo PdV.

Ai fini di quanto sopra, integrano gli estremi di specifiche esigenze tecnico-organizzative e produttive, a titolo esemplificativo: (i) una fisiologica eccedenza di ore all'interno di un determinato comparto; (ii) il numero di teste presenti; (iii) il grado di professionalità di ciascun dipendente; (iv) il centro di costo presso cui viene svolta in via prevalente l'attività; (v) la fungibilità del personale; (vi) la presenza di eventuali carichi di famiglia nonché particolari condizioni personali da tenere in considerazione in base

alla presente intesa; (vii) la disponibilità a svolgere mansioni diverse; (viii) l'arrotondamento orario ai moduli contrattuali previsti.

Le Parti si danno atto che, al fine di contenere e meglio distribuire il ricorso alla riduzione oraria superiore alla percentuale individuale media del 30%, saranno attuati interventi di fungibilità e rotazione professionale, secondo quanto previsto dalla presente intesa.

In tale ambito, le Parti si danno atto che, considerato il carattere strutturale per l'attività dei PdV dell'orario di lavoro part-time, in caso di comprovate esigenze tecnico-organizzative e produttive del PdV (da valutare caso per caso), oppure di eventuale richiesta/disponibilità del personale interessato, potranno essere concordate riduzioni orarie individuali pro-capite superiori al 50% dell'attuale orario di lavoro, nel rispetto dei limiti di legge in materia.

4.14. Per ciascun PdV, la riduzione oraria sarà prevista e programmata dalla Direzione aziendale, a livello di comparto e/o individuale, su base bi-settimanale.

La Direzione aziendale avrà comunque la facoltà di richiedere, con un preavviso non inferiore alle 48 ore, la copertura di eventuali esigenze operative dovute alla sostituzione di personale assente (malattia, infortunio, ecc.) e/o a sopravvenute situazioni di urgenti e comprovate necessità tecnico-organizzative e produttive.

In caso di comprovate e straordinarie esigenze tecnico-organizzative e produttive (sostituzione assenze improvvise, eventi straordinari, ecc.), la Direzione aziendale potrà richiedere, ai lavoratori che si rendessero disponibili, la copertura di tali esigenze anche con preavviso inferiore. In tal caso, la Società riconoscerà, al personale interessato, una specifica indennità aggiuntiva alle normali spettanze retributive pari ad una maggiorazione del 15% sulle ore prestate (quantificata in via forfettaria e comprensiva di ogni e qualsiasi incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compreso il TFR).

4.15. Gli orari ed i turni di lavoro nell'ambito della programmazione bi-settimanale saranno comunicati al personale interessato, , almeno due settimane prima rispetto al periodo di riferimento, fatta salva la copertura, anche su base settimanale, delle esigenze dovute a sopravvenute situazioni di comprovata necessità ed urgenza.

4.16. La Società dichiara che, allo stato, i turni di lavoro di ciascun PdV sono distribuiti su 7 giorni della settimana da lunedì a domenica, fatto salvo i riposi compensativi. La programmazione degli orari e dei turni di lavoro (su base bi-settimanale), per quanto riguarda il lavoro domenicale e festivo, nell'ambito di ciascun PdV, avverrà secondo gli accordi e le prassi attualmente in essere, ivi inclusi i relativi trattamenti economici.

4.17. L'organizzazione e la distribuzione dei turni di lavoro avverrà di massima nell'ambito degli orari di apertura di ciascun PdV, fatte salve le particolari esigenze orarie connesse agli inventari e/o agli interventi di manutenzione/ristrutturazione (ordinaria o straordinaria) del singolo PdV.

4.18. Nell'ambito della programmazione oraria (su base bi-settimanale), per tutto il personale con orario di lavoro in regime di part-time (derivante dall'applicazione del CDSO o dall'originario rapporto di lavoro), la gestione, distribuzione ed articolazione dell'orario di lavoro su base giornaliera, settimanale (plurisettimanale) o mensile:

- (i) dovrà essere programmata dalla Direzione aziendale sulla base di un "schema orario" generale e prestabilito;
- (ii) potrà essere modificata in applicazione delle previsioni di cui al presente accordo, tenuto conto delle specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive e/o di sostituzione del singolo PdV.

Resta inteso che, con riferimento alla facoltà di cui alla lettera (ii) che precede, per tutta la vigenza del CDSO, saranno riconosciuti ai lavoratori interessati i trattamenti economici previsti in materia dalle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e territoriale di settore (indennità annua nella misura minima prevista per la flessibilità oraria, da corrispondere per quote mensili).

Le Parti si danno atto, inoltre, che la programmazione degli orari per il personale in regime di part-time (derivante dall'applicazione del CDS o dall'originario rapporto di lavoro) potrà essere effettuata sulla base di mezze giornate (non inferiori alle 3 ore lavorative consecutive) e/o giornate intere (non inferiori alle 6 1/2 ore lavorative).

Nota a verbale.

Per quanto riguarda i rapporti individuali di lavoro in regime di part-time esistenti prima dell'applicazione del CDS, le Parti si danno atto che nella gestione del relativo orario durante la vigenza del CDS si terrà conto (i) della comprovata e documentata sussistenza di altri formali rapporti di lavoro part time o di (ii) di situazioni di cura o di assistenza familiare.

4.19. Per effetto della riduzione oraria di cui al presente accordo, in linea di principio, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti e corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro.

La Società riconoscerà al personale in regime di solidarietà con riduzione oraria la maturazione, sulla quota oraria ridotta non oggetto di integrazione da parte degli Enti competenti, delle rispettive quote di 13ma/14ma mensilità, ferie, ROL e permessi. Per quanto concerne il TFR troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, della L. n. 297/82 e all'art. 1, comma 5, della L. n. 863/84.

4.20. Le disposizioni di cui ai punti 4.18 (flessibilità oraria) e 4.12, lett. (iii) (fungibilità di reparto), con decorrenza di massima dall'1/11/11 e nei termini di cui al presente accordo, troveranno comunque applicazione anche nei confronti del personale operante nei comparti "Mobile" ed "Oro".

4.21. Durante la vigenza del presente accordo non saranno richieste, ai lavoratori in regime di riduzione oraria, prestazioni di lavoro straordinario e/o supplementare, se non a carattere individuale ed eccezionale, per situazioni di comprovata necessità ed urgenza, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia (con particolare riferimento al D.M. n. 46448/09 e successive modifiche). Le Parti si incontreranno per valutare le prestazioni di lavoro straordinario e/o supplementare eventualmente rese nel trimestre antecedente.

4.22. Le Parti si danno, comunque, atto che nel caso di comprovate esigenze tecnico-organizzative e produttive del PdV, alle quali non si possa far fronte con la riattribuzione dell'orario di lavoro al personale in regime di solidarietà (eventualmente anche di altri PdV) e con professionalità fungibili rispetto a quelle richieste, anche in ragione del corretto rapporto ore lavoro/teste/esigenze tecnico-organizzative, la Direzione aziendale potrà ricorrere alla diversa attribuzione di mansioni rispetto a quelle da ultimo abitualmente svolte e/o all'inserimento di personale esterno con forme contrattuali flessibili, previo accordo con le rispettive RSA/RSU e/o OO.SS. firmatarie della presente intesa.

5. Percorso di gestione e verifica applicazione CDS e ricadute sulla riorganizzazione del lavoro.

5.1. La Direzione aziendale e le RSA/RSU e/o OO.SS. firmatarie della presente intesa si incontreranno preventivamente, a livello territoriale di PdV, per esaminare congiuntamente le modalità di applicazione della riduzione e/o diversa organizzazione dell'orario di lavoro, sulla base dei criteri e dei limiti di cui alla presente intesa, con riferimento, in particolare, alla percentuale di riduzione oraria prevista per ciascun PdV e per i singoli comparti/profilo interessati nonché all'individuazione dei singoli lavoratori soggetti alla riduzione oraria ed alla determinazione della relativa misura, in relazione alle diverse necessità e soluzioni organizzative, con riferimento anche all'applicazione dei criteri di cui al punto 4.13 che precede.

5.2. Le Parti convengono, inoltre, sin da subito, che, in corso di CDS, qualora lo schema orario, a seguito del monitoraggio costante che la Società svolgerà sulla rispondenza alle esigenze tecnico-organizzative e produttive dei PdV, si rivelasse non più congruo, esso sarà soggetto ad una revisione condivisa, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui alla presente intesa, per essere adeguato alle mutate condizioni ed esigenze aziendali e dei singoli PdV.

- 5.3. Fermo restando quanto precede, le Parti concordano sull'opportunità di istituire sessioni periodiche di verifica, a livello nazionale e/o territoriale, sull'andamento applicativo del CDSO nonché sull'attuazione degli interventi di riorganizzazione dei PdV.
- 5.4. Le Parti concordano che le verifiche saranno: (i) prima trimestrali (con scadenza entro la data del 31/12/11 e del 31/3/12); (ii) poi semestrali. Durante il periodo di vigenza del CDSO, le Parti, si danno in ogni caso atto che, previa convocazione, anche da parte di una sola delle OO.SS firmatarie della presente intesa, si potranno incontrare in sede nazionale per valutare congiuntamente le problematiche eventualmente derivanti dall'applicazione del CDSO.
- 5.5. Le Parti si danno atto che, in occasione della verifica del 31/3/12, saranno rassegnati dalla Società anche i risultati riguardanti la sperimentazione del nuovo modello organizzativo sui PdV delle Regioni Interessate.

6. Formazione.

- 6.1. Le Parti si danno atto che, per meglio distribuire ed ottimizzare il ricorso alla solidarietà nonché supportare i processi di ristrutturazione e riorganizzazione della rete commerciale, la Società si impegna ad organizzare appositi interventi di formazione per tutto il personale, con contenuti e modalità che saranno oggetto di apposita contrattazione, fermo restando che per la formazione saranno di massima utilizzati i periodi di applicazione della riduzione di orario di lavoro.
- 6.2. Gli interventi formativi saranno diretti a favorire e/o attuare percorsi di fungibilità e/o riqualificazione professionale del personale addetto ai PdV, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione e riorganizzazione della rete, per la promozione e la valorizzazione degli attuali livelli di professionalità.
- 6.3. Ai fini di quanto sopra, le Parti valuteranno congiuntamente anche la possibilità di attivare progetti di formazione avvalendosi delle diverse forme di finanziamento disponibili e di effettuare ulteriori interventi ai sensi delle vigenti disposizioni normative e/o contrattuali in materia.
- 6.4. Nello specifico, sarà organizzato dall'azienda un apposito intervento formativo per il personale addetto alla Direzione del PdV, con l'obiettivo di favorire la corretta e miglior gestione del nuovo modello operativo, nonché della nuova organizzazione del lavoro e degli orari di lavoro.
- 6.5. L'azienda si impegna, inoltre, ad organizzare interventi formativi per tutto il personale addetto ai PdV ed interessato dagli interventi di riduzione e/o diversa organizzazione del lavoro e degli orari di lavoro per un monte ore complessivo pari ad almeno il 5% della riduzione oraria attuata attraverso il ricorso alla solidarietà.

7. Percorso di relazioni atto alla definizione della nuova organizzazione del lavoro.

- 7.1. Le Parti si sono date atto che il ricorso al CDSO è anche propedeutico alla pianificazione di interventi che permettano il raggiungimento degli obiettivi aziendali per una stabile ed organica ridefinizione della struttura operativa/occupazionale e dell'organizzazione del lavoro dei singoli PdV.
- 7.2. A tal fine, le Parti si impegnano ad avviare ed a concludere, entro il 31/12/11, un confronto che porti alla definizione degli strumenti e delle soluzioni da applicare, a livello collettivo e/o individuale, nonché alla pianificazione della loro applicazione.
- 7.3. Nell'ambito di tale confronto, le Parti terranno conto dell'evoluzione della complessiva situazione aziendale e di mercato nonché dello stato dell'arte connesso alla riorganizzazione del lavoro.

Le Parti si danno atto che l'applicazione del CDSO e le connesse attività di implementazione delle soluzioni organizzative riguardanti i singoli PdV hanno decorrenza immediata.

Le Parti si danno atto che, in materia di organizzazione del lavoro e solo per quanto espressamente previsto e regolato in questa sede, limitatamente alla durata del CDSO, il presente accordo sospende ogni altro diverso accordo oggi vigente a livello di PdV.

Le Parti, in ogni caso, si danno atto che, fuori dall'ambito di applicazione del CDSO, nuove regole ed assetti in materia di organizzazione del lavoro saranno oggetto unicamente delle intese aziendali di cui al precedente


punto (7.2), le sole con le quali si potranno annullare e sostituire ogni altro diverso accordo oggi vigente a livello territoriale e/o di PdV, a fronte di soluzioni condivise.

In considerazione del fatto che gli accordi in materia di solidarietà sottoscritti per i PdV della Regione Piemonte hanno costituito la prima esperienza aziendale anche a carattere sperimentale, la Società si è dichiarata disponibile ad estendere l'applicazione dei contenuti della presente intesa, in quanto compatibili, senza effetto retroattivo e per la rimanete durata della solidarietà, anche nei confronti del personale addetto ai PdV della Regione Piemonte, con decorrenza dal Gennaio 2012, in sostituzione del precedente accordo sottoscritto in data 31/5/11, sulla base delle intese e dei criteri che saranno definiti tra le Parti.

Bologna, 18 ottobre 2011

Letto, confermato e sottoscritto

Per MA BUSINESS s.r.l.



Per le OO.SS. indicate in epigrafe

FILCAMS-CGIL

Sig.ra Sabina Bigazzi

Rappresentanze territoriali

RSA/RSU

FISASCAT-CISL

Sig. Vincenzo Dell'Orefice

Rappresentanze territoriali

RSA/RSU








UILTUCS-UIL

Per Sig. Antonio Vargiu

presente con delega il sig. Giuseppe Zimmari

Rappresentanze territoriali

RSA/RSU



ALLEGATO 2								
id	Friuli PV	N° Dipen denti in CDS	152	30%	Oro	Mobile	TOT Organico	
			Ore lavorabili mensili (152h)	Ore CDS mensili previste				
1	Monfalcone via C.A.Colombo, 51 cap.34074 (GO)	44	5624	1687	4	4	52	
2	Reana del Rojale via Pontebana, 13 cap.33100 (UD)	31	4074	1222	2	7	40	
3	Sacile via Trento, 81 cap.33077 (PN)	35	3955	1187	2	4	41	
TOT								133

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes]

[Handwritten notes: "ve", "nr", "ab", "10", "Gp. Bevip", "Sabi", "marz", "G", "h", "a", "AD"]

Handwritten signature

Handwritten signature

ALLEGATO 2							
id	Veneto PV	152		30%			TOT Organico
		N°Dipendenti in CDSD	Ore lavorabili mensili (152h)	Ore CDSD mensili previste	Oro	Mobile	
1	Badia Polesine via Ca' Mignola Nuova1360 cap.45021 (RO)	21	2620	786	1	3	25
2	Carre' via Bianche cap.36010 (VI)	21	3083	925	2	3	26
3	Castelfranco Veneto via Circonvallazione est cap.31033 (TV)	33	4106	1232	2	4	39
4	Curtarolo via dell' Industria, 4 cap.35010 (PD)	41	5382	1615	2	2	45
5	Legnago viale Europa, 39 cap.37048 (VR)	39	4910	1473	3	8	50
6	Mogliano Veneto via Torni, 30 A cap.31021 (TV)	20	2450	735	1	3	24
7	Noventa Padovana via Noventana, 194 cap.35027 (PD)	48	6065	1819	2	3	53
8	Occhiobello via Eridania, 46 I/L/M cap.45030 (RO)	49	6305	1891	2	7	58
9	Sommacampagna via Osteria Grande, 49 cap.37066 (VR)	22	2631	789	3	5	30
10	Tribano viale Europa, 47 cap.35020 (PD)	21	3098	929	1	4	26
11	Valli di Chioggia via SS Romea km 94,95 cap.30015 (VE)	17	2415	725	1	4	22
TOT							398

Handwritten notes and signatures:
 I've seen Stat...
 G. Cont...
 Annun...
 AT

Handwritten initials/signatures at the top right of the page.

ALLEGATO 2							
id	Lombardia	N° Dipendenti in CDS	152	30%			TOT Organico
	PV		Ore lavorabili mensili (152h)	Ore CDS mensili previste	Oro	Mobile	
1	Castegnato via Tang.Ovest, 1 (dir.Iseo) cap.25045 (BS)	33	3925	1177	2	4	39
2	Cesano Maderno via Don Luigi Vgano', 93 cap.20030 (MI)	44	5422	1627	3	5	52
3	Legnano Viale Sabotino, 128 cap.	27	3564	1069	2	3	32
4	Madignano via Oriolo, 37 cap.26020 (CR)	68	7301	2190	2	5	75
5	Pavia via Vigentina, 132 cap.27100 (PV)	35	4584	1375	2	2	39
6	Pessano con Bornago via Provinciale, 1 cap.20060 (MI)	29	3534	1060	3	5	37
7	Pieve Fissiraga viale Pavia, 1/3 cap.20070 (LO)	41	4671	1401	2	4	47
8	Tavernerio via SS Briantea, 3 cap.22038 (CO)	11	3925	1177	1	5	17
9	Verdello viale Lombardia, 7 cap.24049 (BG)	47	5720	1716	3	6	56
TOT							394

Extensive handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including names like 'G. Basso', 'Sako', and 'Armano'.

gl

ALLEGATO 3									
id	Liguria PV		REPARTI					Organico	Esubero
			Direzione-Uffici-Casse	Bazar-Hi-fi-L.Servizio-Idea-Servizi	Magazzino	Oro	Mobile		
1	Genova via Rivarolo, 47 cap.16161 (GE)	organico	16	18	4	2	4	44	
		esubero	5	7	1	0	0	0	13
2	Villanova di Albenga Via Martiri della Liberta', 38 cap.17038 (SV)	organico	7	4	2	0	1	14	
		esubero	2	0	0	0	0	0	2
TOT							58	15	

gl

Handwritten signatures and notes:

WZ

Rb. per

OL.

per

Sube. Anz

G. Beery

AD

[Handwritten initials/signature]

ALLEGATO 3									
id	Puglia PV		REPARTI					Organico	Esubero
			Direzione- Uffici-Casse	Bazar-Hi,fi- L.Servizio- Idea- Servizi	Magazzino	Oro	Mobile		
1	Brindisi via E. Fermi, 1 cap. 72100 (BR)	organico	8	8	3	0	5	24	
		esubero	2	3	1	0	0	0	6
2	Francavilla Fontana via SS 7 per Grottaglie 684 cap.72021 (BR)	organico	9	20	4	0	6	39	
		esubero	1	6	0	0	0	0	7
3	Matino Zona Industriale Matino cap.73046 (LE)	organico	11	19	5	2	7	44	
		esubero	4	6	1	0	0	0	11
4	Modugno via SS 96 km 115,450 cap.70026 (BA)	organico	12	19	4	0	4	39	
		esubero	3	8	1	0	0	0	12
5	S.Cesario via Lecce km 3 cap.73016 (LE)	organico	7	21	5	2	5	40	
		esubero	2	5	1	0	0	0	8
6	Surano via ss 275 km 14 cap.73030 (LE)	organico	8	18	4	2	4	36	
		esubero	2	8	1	0	0	0	11
7	Terlizzi Strada Provinciale 231 cap.70038 (BA)	organico	15	31	6	3	6	61	
		esubero	6	17	2	0	0	0	25
TOT							283	80	

[Extensive handwritten notes and signatures below the table, including names like 'G. Basso', 'G. Basso', and various initials.]

[Handwritten marks]

ALLEGATO 3									
id	Lombardia PV		REPARTI					Organico	Esubero
			Direzione- Uffici-Casse	Bazar-Hi-fi- L.Servizio-Idea- Servizi	Magazzino	Oro	Mobile		
1	Castegnato via Tang.Ovest, 1 (dir.Iseo) cap.25045 (BS)	organico	13	16	4	2	4	39	
		esubero	2	3	1	0	0	0	6
2	Cesano Mademo via Don Luigi Viganò, 93 cap.20030 (MI)	organico	15	23	6	3	5	52	
		esubero	5	8	2	0	0	0	15
3	Legnano Viale Sabotino, 128 cap.	organico	8	15	4	2	3	32	
		esubero	0	4	0	0	0	0	4
4	Madignano via Oriolo, 37 cap.26020 (CR)	organico	19	43	6	2	5	75	
		esubero	6	16	2	0	0	0	24
5	Pavia via Vigentina, 132 cap.27100 (PV)	organico	13	18	4	2	2	39	
		esubero	4	3	1	0	0	0	8
6	Pessano con Bornago via Provinciale, 1 cap.20060 (MI)	organico	10	17	2	3	5	37	
		esubero	3	5	0	0	0	0	8
7	Pieve Fissiraga viale Pavia, 1/3 cap.20070 (LO)	organico	17	20	4	2	4	47	
		esubero	3	8	1	0	0	0	12
8	Tavernerio via SS Briantea, 3 cap.22038 (CO)	organico	11	18	3	1	5	38	
		esubero	3	8	0	0	0	0	11
9	Verdello viale Lombardia, 7 cap.24049 (BG)	organico	13	29	5	3	6	56	
		esubero	5	13	1	0	0	0	19
TOT							415	107	

[Handwritten notes and signatures]

di Angela
 di Paolo
 NO
 Ver
 G. Basso
 Annunz
 AD

Handwritten initials/signatures at the top right of the page.

ALLEGATO 3									
id	Veneto PV		REPARTI					Organico	Esubero
			Direzione-Uffici-Casse	Bazar-Hi-fi-L.Servizio-Idea-Servizi	Magazzino	Oro	Mobile		
1	Badia Polesine via Ca' Mignola Nuova 1360 cap.45021 (RO)	organico	8	11	2	1	3	25	
		esubero	3	6	0	0	0	0	9
2	Carre' via Bianche cap.36010 (VI)	organico	8	9	4	2	3	26	
		esubero	0	0	0	0	0	0	0
3	Castelfranco Veneto via Circonvallazione est cap.31033 (TV)	organico	12	17	4	2	4	39	
		esubero	4	5	1	0	0	0	10
4	Curtarolo via dell' Industria, 4 cap.35010 (PD)	organico	12	25	4	2	2	45	
		esubero	4	14	1	0	0	0	19
5	Legnago viale Europa, 39 cap.37048 (VR)	organico	13	22	4	3	8	50	
		esubero	4	5	1	0	0	0	10
6	Mogliano Veneto via Tomi, 30 A cap.31021 (TV)	organico	7	11	2	1	3	24	
		esubero	2	3	0	0	0	0	5
7	Noventa Padovana via Noventana, 194 cap.35027 (PD)	organico	14	32	2	2	3	53	
		esubero	2	12	0	0	0	0	14
8	Occhiobello via Eridania, 46 I/L/M cap.45030 (RO)	organico	14	31	4	2	7	58	
		esubero	4	9	1	0	0	0	14
9	Sommacampagna via Osteria Grande, 49 cap.37066 (VR)	organico	8	11	3	3	5	30	
		esubero	3	6	0	0	0	0	9
10	Tribano viale Europa, 47 cap.35020 (PD)	organico	6	12	3	1	4	26	
		esubero	1	5	1	0	0	0	7
11	Valli di Chioggia via SS Romea km 94,95 cap.30015 (VE)	organico	6	10	1	1	4	22	
		esubero	2	5	0	0	0	0	7
TOT							398	104	

Extensive handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including names like 'M', 'A', and 'D'.

gl *sp*

ALLEGATO 3									
id	Friuli PV		REPARTI					Organico	Esubero
			Direzione-Uffici-Casse	Bazar-Hi, fi-L. Servizio-Idea-Servizi	Magazzino	Oro	Mobile		
1	Monfalcone via C.A.Colombo, 51 cap.34074 (GO)	organico	12	26	6	4	4	52	
		esubero	4	8	2	0	0	0	14
2	Reana del Rojale via Pontebana, 13 cap.33100 (UD)	organico	10	17	4	2	7	40	
		esubero	5	7	1	0	0	0	13
3	Sacile via Trento, 81 cap.33077 (PN)	organico	9	22	4	2	4	41	
		esubero	2	6	0	0	0	0	8
TOT							133	35	

Chiaffuff

Arucana

↓

Di

leul

CPW

Saku

G. Casp

AD

AD

gl

ALLEGATO 3									
id	Toscana PV		REPARTI					Organico	Esubero
			Direzione-Uffici-Casse	Bazar-Hi-fi-L.Servizio-Idea-Servizi	Magazzino	Oro	Mobile		
1	Altopascio Localita' Cerbaia cap.55011 (LU)	organico	12	27	4	3	6	52	
		esubero	3	5	0	0	0	0	8
2	Calenzano via Caduti di Nassirya cap.50041 (FI)	organico	9	16	5	2	6	38	
		esubero	2	8	2	0	0	0	12
3	Capannoli via Volterrana cap.56033 (PI)	organico	10	17	4	2	1	34	
		esubero	2	6	1	0	0	0	9
4	Colle Val D'elsa Localita' Belvedere cap.53034 (SI)	organico	18	24	4	3	8	57	
		esubero	6	3	0	0	0	0	9
5	Lucca Via G. Puccini, 1718 cap.55100 (LU)	organico	8	22	4	2	8	44	
		esubero	3	9	1	0	0	0	13
6	Navacchio via Nugolaio, 62 E cap.56023 (PI)	organico	12	17	1	2	6	38	
		esubero	3	6	0	0	0	0	9
TOT							263	60	

[Handwritten signatures and notes]
 OB Am...
 G. G...
 A...
 A...